

Roma, 11 gennaio 2021

Circolare n. 15/2021

Oggetto: Trasporto ferroviario – Incentivi alle imprese ferroviarie per trasporto merci – Decreto Interministeriale MIT-MEF n.566 del 9.12.2020.

Con il decreto indicato in oggetto, pubblicato sul sito di RAM all'indirizzo <http://www.ramspa.it/comunicazione/news/norma-di-sostegno-al-trasporto-ferroviario-delle-merci>, sono state definite le modalità di accesso ai contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1 c.297 Legge n.145/2018) per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore delle imprese ferroviarie di trasporto merci.

I contributi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle suddette imprese rispetto ad altre modalità più inquinanti (cd sconto traccia), per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le imprese interessate devono presentare apposita istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro l'1 marzo dell'anno successivo all'effettuazione dei servizi (es. per i servizi effettuati nel 2020 l'istanza deve essere presentata entro l'1 marzo 2021), allegando le specifiche rendicontazioni richieste nel decreto (anche in formato digitale editabile).

L'importo dei contributi, che è determinato con specifiche modalità di calcolo a treno/chilometro, tenendo conto dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei costi esterni evitati dal trasporto ferroviario rispetto ad altre modalità, non può eccedere il 30 per cento del costo totale sostenuto per il trasporto sulle tratte nazionali oggetto della misura.

Tutta la documentazione di rendicontazione espressamente indicata nel decreto in oggetto dovrà pervenire entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la richiesta di contribuzione.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [194/2018](#)
Allegati due
Gr/gr*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DI CONCERTO CON

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, le Linee Guida in materia di Aiuti di Stato alle imprese ferroviarie;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112;

VISTO l'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO l'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2016)8480final del 19 dicembre 2016;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 16 del 7 aprile 2017, Decreto ricognitivo della "Norma di sostegno al trasporto ferroviario delle merci", valido per il triennio 2015-2016-2017;

VISTO l'articolo 47, comma 11-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 Giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2017) 7279 final del 25 ottobre 2017;

VISTO il Decreto Direttoriale di proroga n. 62 del 29 novembre 2017 relativo all'attuazione della "Norma di sostegno al trasporto ferroviario delle merci", per il biennio 2018-2019;

VISTO l'articolo 1 comma 297 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

VISTA la procedura di notifica CASO SA 55025 (2019-N), avvenuta ai sensi dell'articolo 108(3) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2019) 8217 final del 15 novembre 2019;

DECRETA

ART. 1

(Periodo di applicazione e definizioni)

1. Il presente Decreto si applica al trasporto merci per ferrovia effettuato negli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) **impresa ferroviaria merci:** qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, che effettua prestazione di servizi per il trasporto di merci per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;



- b) **gestore dell'infrastruttura:** Rete Ferroviaria Italiana S.p.A soggetto incaricato, in particolare, della gestione del traffico sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- c) **treni*chilometro o treni*km:** per treni*chilometro si intendono i treni*chilometro convenzionali percorsi da ogni singolo treno di una determinata impresa ferroviaria merci sull'infrastruttura ferroviaria nazionale con trazione elettrica, ovvero in cui la tratta non elettrica è strettamente limitata a tratti di raccordo che assicurino la continuità operativa del percorso su ferrovia per treni elettrici che mantengano la composizione dei treni diesel utilizzati allo scopo (servizi ancillari);
- d) **infrastruttura ferroviaria nazionale:** gli elementi elencati nell'allegato I del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112;
- e) **beneficiari:** le imprese ferroviarie merci che hanno svolto servizi di trasporto rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (sostitutivi del regime transitorio 2015 previsto dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n.190);
- f) **soggetto gestore:** la società RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., soggetto incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio della misura di incentivazione.

ART. 2

(Modalità di accesso ai contributi per i beneficiari ed obblighi per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie - contributi relativi al periodo di applicazione, anni 2020 – 2021 - 2022).

1. L'accesso ai contributi di cui al successivo art. 3 è consentito ai beneficiari, così come definiti all'art. 1 comma 2 lettera (e) del presente decreto
2. I beneficiari, per ciascuna annualità del periodo di applicazione, entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo all'effettuazione dei servizi, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie -, richiesta di riconoscimento di contributi, di cui al successivo articolo 3, allegando all'istanza, anche in formato digitale editabile:
 - a. rendicontazione dei treni*km effettuati per il trasporto ferroviario delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con evidenziazione separata dei treni*km dei servizi che abbiano comportato il traghettamento ferroviario;
 - b. rendicontazione dei treni*km effettuati per il trasporto ferroviario delle merci sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione di quelli effettuati nell'ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina;
 - c. rendicontazione dettagliata, così come rilasciata dal Gestore dell'Infrastruttura tramite la Piattaforma Integrata di Circolazione (PIC), integrata con la individuazione esplicita dei servizi a trazione diesel ancillari e dei servizi aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, che pur avendo comportato una interruzione del trasporto sono stati operati in continuità di esercizio ed in composizione bloccata;
 - d. dichiarazione di impegno a destinare una parte dei contributi a favore dei clienti che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, mediante riconoscimento di una riduzione del corrispettivo dovuto (anche su servizi erogati successivamente) ovvero dichiarazione di aver già tenuto conto del contributo nella determinazione del corrispettivo, specificando in che misura;

Nell'ambito della rendicontazione di cui alla precedente lettera a) potranno essere inclusi anche i servizi che rientrando tra quelli di cui alla stessa lettera a) abbiano comportato una interruzione del trasporto purché operati in continuità di esercizio ed in composizione bloccata.



3. Alla richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante della società, deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione nella quale siano indicati, con il relativo importo, eventuali analoghi contributi europei, statali o regionali richiesti dal beneficiario aventi le stesse finalità di quelli riconosciuti dal presente decreto con specifica indicazione che tali contributi complessivi non superino i limiti di cui al successivo articolo 3, commi 4 e 5.
4. Il gestore dell'infrastruttura, per ciascuna delle annualità 2020, 2021, 2022, entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo all'effettuazione dei servizi, dovrà fornire, anche in formato digitale editabile, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie:
 - a. le rendicontazioni dettagliate per ciascuna impresa ferroviaria merci, così come rilevabili dalla Piattaforma Integrata di Circolazione;
 - b. una tabella riassuntiva con le percorrenze effettuate da ciascuna impresa ferroviaria merci per i servizi (anche transfrontalieri) aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, con evidenziazione separata delle percorrenze dei servizi che includano il traghettamento ferroviario e con separata indicazione delle percorrenze effettuate con trazione diesel e dei movimenti di servizio di locomotive isolate (distinguendo anche qui tra percorrenze effettuate con trazione diesel ed elettriche);
 - c. una tabella riassuntiva con le percorrenze effettuate da ciascuna impresa ferroviaria merci per i servizi effettuati sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione di quelli rientranti nell'ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina e con separata indicazione delle percorrenze effettuate con trazione diesel e dei movimenti di servizio di locomotive isolate (distinguendo anche qui tra percorrenze effettuate con trazione diesel ed elettriche);

ART. 3

(Modalità di determinazione dei contributi)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro quarantacinque giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria di cui all'articolo 2, determina, con riferimento ai dodici mesi decorrenti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, il contributo spettante a ciascuna impresa ferroviaria con le modalità previste ai successivi commi.
2. Nei limiti delle risorse disponibili a ciascuna impresa ferroviaria è riconosciuto per i servizi di cui al precedente articolo 2, comma 1 lettera a) un contributo pari ad 1,30 euro/treno*km elevato ad euro 1,83 per i servizi che abbiano comportato il traghettamento dei treni a titolo di compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sostenuti dal trasporto ferroviario, ma non da altra modalità di trasporto più inquinante.
3. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciascuna impresa ferroviaria è altresì riconosciuto proporzionalmente ai treni*km effettuati sull'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'art. 2 comma 1 lettera (b), un contributo in misura non superiore al valore di euro 2,50 a treno*km, provvedendo alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, che residuano dopo il riconoscimento dei contributi di cui al precedente comma 2, a parziale compensazione dei minori costi esterni prodotti rispetto ad altra modalità di trasporto più inquinante.
4. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3 riconosciuta a ciascun beneficiario, non potrà eccedere - tenuto conto anche degli eventuali ulteriori contributi europei, statali e regionali aventi le stesse finalità di quelli disciplinati dal presente decreto - il limite del 30 per cento del costo totale relativo, a ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022, al trasporto ferroviario, comprensivo di tutti gli oneri accessori inclusi: verifica, formazione treno e



manovra. La contribuzione non potrà eccedere la percentuale del costo di riferimento considerato il cumulo con altri aiuti pubblici che coprono gli stessi costi ammissibili.

5. La contribuzione di cui al comma 3 riconosciuta a ciascun beneficiario non potrà eccedere - tenuto conto anche degli eventuali ulteriori contributi europei, statali e regionali aventi le stesse finalità di quelli disciplinati dal presente decreto - il limite del 50 per cento dei costi esterni evitati dalla modalità ferroviaria rispetto ad altra modalità più inquinante fissato in euro 7,52 euro/treno*km sulla base dei dati contenuti nello studio inviato alla Commissione Europea in relazione alla Decisione della Commissione europea C(2016)8480final del 19 dicembre 2016.

ART. 4

(Monitoraggio)

1. I beneficiari dovranno far pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro il 31 dicembre dell'anno successivo ai servizi effettuati, la seguente documentazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa ferroviaria e certificata dal collegio sindacale o dal soggetto incaricato della revisione contabile:
 - a) eventuali rettifiche alla rendicontazione di cui all'art. 2 comma 1;
 - b) il riepilogo dei contributi ricevuti con indicazione della quota percepita per ognuna delle voci riportate all'art. 3, commi 2 e 3 ivi inclusi quelli concessi da altre Autorità nazionali e/o locali, nonché quelli ricevuti per altre misure incentivanti non ricomprese nel presente decreto;
 - c) una dichiarazione nella quale siano indicati anche ulteriori eventuali analoghi contributi europei, statali o regionali richiesti dal beneficiario aventi le stesse finalità di quelli riconosciuti dal presente decreto con specifica indicazione che tali contributi complessivi, sommati ai contributi percepiti ai fini del presente decreto, non superino i limiti di cui all'articolo 3, commi 4 e 5;
 - d) una relazione generale sugli effetti del contributo erogato in termini di volumi e tipologia di merci trasportate nelle relazioni interessate dalla misura, nonché di tipologia di trasporti effettuati, distinguendo tra intermodale (per tipologia di UTI), industriale (siderurgico, chimico, automotive e materie prime) e convenzionale per beni di consumo. La relazione deve altresì dar conto delle ripercussioni, anche parziali, sul prezzo operato ai propri clienti per effetto della norma nel corso delle annualità di riferimento ovvero, delle modalità adottate per ottemperare agli impegni di cui all'art. 2 comma 1 lettera (d);
 - e) una relazione contenente l'indicazione del costo totale del trasporto ferroviario merci registrato nel corso delle annualità di riferimento.
2. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei dodici mesi successivi al ricevimento di tutta la documentazione di cui al primo comma e comunque non prima della conclusione delle attività di controllo di cui al successivo articolo 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, verifica, in termini di treni*chilometro effettuati, le attività svolte in materia di servizi di trasporto di ogni impresa ferroviaria merci per le annualità 2020, 2021 e 2022, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
3. A conclusione dell'attività di monitoraggio, ove si riscontrasse una variazione di treni*chilometro effettuati, ovvero l'eventuale superamento dei limiti di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le



infrastrutture ferroviarie provvederà al recupero proporzionale del contributo erogato. Le somme erogate non dovute saranno riversate dai beneficiari a mezzo bonifico bancario a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, utilizzando il codice IBAN: IT21S0100003245348115357003 ovvero presso la filiale di Roma della Banca d'Italia, dando evidenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie dell'avvenuta restituzione.

ART. 5

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, ricevuta tutta la documentazione necessaria, dà contestuale comunicazione alle imprese ferroviarie della determinazione effettuata ai sensi dell'articolo 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a riconoscere alle singole imprese ferroviarie beneficiarie i contributi spettanti, anche per il tramite di RFI S.p.A.
3. Nel riconoscimento dei contributi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, tiene conto di eventuali importi da detrarre, per evitare il superamento dei limiti previsti all'art. 3 e limitare conseguentemente il riconoscimento degli importi spettanti a ciascun beneficiario.
4. Il Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale RFI S.p.A., è tenuto ad effettuare compensazione, fino a concorrenza degli importi riconosciuti alle imprese ferroviarie beneficiarie, a valere sulle somme a qualsiasi titolo da queste dovute per l'accesso all'infrastruttura e/o i servizi ricevuti, soltanto dopo aver effettivamente ricevuto gli importi corrispondenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.

ART. 6

(Modalità effettuazione verifiche)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua, nei ventiquattro mesi successivi all'erogazione dei contributi, controlli, su un campione significativo, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese ferroviarie si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie – o al soggetto gestore. A tal fine, il Ministero o suo incaricato, può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese ferroviarie, e può, altresì, acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di contribuzione. Qualora dall'attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicità delle informazioni prodotte dalle imprese ferroviarie merci, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Qualora a seguito delle predette verifiche si riscontrassero eventuali sovracompenzazioni anche derivanti da aiuti illegittimi o incompatibili, l'impresa sarà tenuta alla restituzione del contributo percepito con successiva esclusione dal beneficio.



ART. 7

(Soggetto gestore)

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione del monitoraggio e dei controlli di cui al presente decreto sono svolti dal soggetto gestore con le modalità e nei termini previsti da apposito accordo, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore. La remunerazione del soggetto gestore sarà determinato, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al successivo art. 8, secondo i costi delle risorse professionali impiegate per lo svolgimento delle attività.
2. Con cadenza annuale il soggetto gestore provvederà a trasmettere, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, una rendicontazione comprensiva del dettaglio sulle risorse utilizzate e sulle verifiche effettuate anche ai fini della successiva liquidazione della remunerazione dovuta.

ART. 8

(Oneri per verifiche)

1. Gli oneri delle verifiche di cui al precedente articoli 6 e 7 saranno a carico dei beneficiari nella misura massima dell'un per mille del contributo erogato, che verrà trattenuto dall'importo dei contributi trasferiti a RFI per la successiva compensazione alle imprese beneficiarie.

ART. 9

(Ulteriori disposizioni applicative)

1. Tutta la documentazione che le imprese ferroviarie merci devono presentare, ai sensi e per i fini del presente decreto, deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.
2. Le imprese ferroviarie merci e il gestore dell'infrastruttura hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico ed editabile, ove possibile, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del presente decreto.
3. La verifica del limite del 30% dei costi operativi di cui al precedente articolo 3, comma 4, è effettuata con riferimento al minore dei valori tra il costo medio del settore e il costo sopportato da ogni singola impresa ferroviaria.
4. Le imprese ferroviarie, nella richiesta di erogazione dei contributi, danno evidenza e dimostrazione del rispetto di quanto previsto ai precedenti commi.
5. La relazione annuale, prevista dal punto 53, sezione 2.10, della Decisione della Commissione europea C(2016)8480final del 19 dicembre 2016, verrà trasmessa anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà all'adempimento di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Firmato digitalmente da
Paola De Micheli

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

GUALTIERI ROBERTO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
04.12.2020 10:52:20 UTC



S.O. alla G.U. n.302 del 31.12.2018

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

*****OMISSIS*****

297. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualita' 2020, 2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attivita' ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalita' piu' inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalita' stradale, e' ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.

*****OMISSIS*****

FINE TESTO